

RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacomma, Roberto Argenta

In fondo alla rassegna il testo integrale della legge sull'omicidio stradale

ABRUZZO24ORE

Investita e Uccisa a 14 Anni nel Giorno della Donna. Tragedia Dovuta all'Alcol è Omicidio Stradale

mercoledì 09 marzo 2016 - Rebecca Lazzarini, la giovane 14enne che vedete in foto, è morta perchè un automobilista, positivo all'alcol test, ha travolto l'auto del padre parcheggiata sul ciglio della strada, mentre di sera lei, il padre e la zia stavano risalendo in macchina dopo una passeggiata.

La BMW ad alta velocità ha impattato e Rebecca non ha avuto scampo, illeso sono rimasti, invece, il padre e la zia.

La giovane è morta sulla strada statale 114 nel villaggio di Militare, a Messina. Lo riporta la Gazzetta del Sud.

Questo sarà uno dei primi casi in cui potrà essere proposto dagli inquirenti il reato di omicidio stradale e l'automobilista che lo ha causato ne dovrà rispondere in pieno. (*)

(*) Nota: la legge sull'omicidio stradale non è ancora stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Questo non sarà uno dei primi casi in cui potrà essere proposto dagli inquirenti il reato di omicidio stradale, ma uno degli ultimi a rimanere sostanzialmente impunito.

TEMPOSTRETTO

Ai domiciliari l'uomo che ha travolto Rebecca Lazzarini: era positivo all'alcol test
L'autopsia sul corpo di Rebecca verrà effettuata domani mattina al Policlinico.

Veronica Crocitti

Mercoledì, 9. Marzo 2016 - Si trova ai domiciliari con l'accusa di omicidio colposo Luca Lo Miglio, il trentatreenne che, nella tarda serata di ieri, ha travolto ed ucciso la giovanissima Rebecca Lazzarini. Il Sostituto Procuratore Diego Capece Minutolo ha aperto un fascicolo d'inchiesta e raccolto i vari elementi a carico dell'uomo, tra cui le diverse testimonianze dei presenti e gli esami di alcol test e drug test effettuati nell'immediato. Ed è proprio il valore del tasso alcolemico, superiore alla media, il principale dato su cui si sono concentrate le indagini degli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale.

Rebecca Lazzarini aveva solo quattordici anni ed era iscritta al primo anno del Liceo Sequenza. Ieri sera, insieme alla famiglia, si trovava in un locale di Mili Marina per festeggiare il compleanno di un cugino. Stava tornando, insieme al padre, verso l'auto posteggiata lungo la Strada Statale 114 quando una Bmw blu è spuntata dal nulla e l'ha travolta. L'impatto è stato fatale. Ad assistere alla scena anche il genitore ed un amico della giovanissima. I medici dell'ambulanza del 118 nulla hanno potuto per strapparla alla morte, nonostante i vari tentativi di rianimarla. Il suo corpo si trova adesso all'obitorio del Policlinico di Messina dove rimarrà fino a domattina, quando il dottore Andò effettuerà l'autopsia e poi lo riconsegnerà ai familiari per l'estremo saluto.

I compagni, gli amici e tutti quelli che conoscevano la piccola Rebecca non riescono ancora a darsi pace. Incessanti i messaggi di solidarietà che, in queste ore, stanno riempiendo la sua pagina di Facebook. Tutta la città è in lutto per questa giovanissima vita portata via.

IL GAZZETTINO

Tolleranza zero del Comune in vista della "Pasquetta alcolica"

JESOLO - "Pasquetta alcolica", il Comune è pronto a fermare ogni eccesso. Sarà linea dura contro i rave-party sulla spiaggia in programma per il giorno di Pasquetta. Da giorni nei social network sono state aperte le iscrizioni alle feste organizzate da "associazioni" e gruppi, comprese tra Verona e Vicenza, pronte ad allestire pullman con giovani e giovanissimi alla volta di Jesolo. I meeting questa volta sono stati pubblicizzati senza riferimenti all'abuso di alcol, ma tutti ricordano quanto successo nella Pasquetta del 2014 con centinaia di giovani "calati" in spiaggia per dare vita ad una colossale party a base di alcol e sballo. Per questo già lo scorso anno il Comune aveva emanato un'ordinanza che vietava la detenzione e il consumo, nonché la vendita per asporto di bevande alcoliche sulle aree pubbliche e demaniali.

MILANOPOST

Ubrico aggredisce la ex a colpi di catena e fugge. Arrestato dai Carabinieri

Milano 9 Marzo – Inzago: è appena trascorsa la mezzanotte quando viene segnalata al 112 un'aggressione in strada ad una donna subito trasportata presso l'ospedale di Melzo dove giunge con il volto completamente tumefatto e sanguinante. Scattano immediatamente le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Cassano d'Adda che ricostruiscono la successione degli eventi e si mettono sulle tracce dell'aggressore. La donna, del luogo, 34enne, racconta, con un filo di voce, di essere stata duramente percossa dall'ex compagno, un pregiudicato del 1977 con il quale ha interrotto il rapporto di convivenza. L'aggressore, nel transitare nei pressi dell'abitazione della vittima, ha incontrato il nuovo fidanzato con il quale ha incominciato a discutere animatamente in strada. La donna raggiunge i due e cerca di dividerli ma dalle parole si passa a i fatti e l'indagato, in preda ai fumi dell'alcool, brandendo la catena della bicicletta, si avventa contro i due colpendo l'uomo alla spalla e la donna in pieno volto. Il fidanzato non perde tempo, carica la vittima sulla propria auto e corre in ospedale, l'aggressore, inforca la bici, recupera la catena e si allontana.

A fronte della gravità dei fatti, i militari non esitano a dare il massimo impulso alle indagini, raggiungono i feriti in ospedale e grazie alle indicazioni ricevute raggiungono il domicilio del malfattore che trovano, assopito, nel proprio letto. Dalla perquisizione dell'abitazione e delle sue pertinenze gli operanti rinvennero la catena che sottopongono a sequestro.

La malcapitata è stata sottoposta, durante la notte, ad un intervento chirurgico per ricomporre la frattura della mascella e medicare un trauma cranio – facciale che al momento è stato giudicato guaribile in 21 giorni s.c. Al fidanzato, affetto da trauma contusivo alla spalla sinistra, i medici hanno attribuito una prognosi di 5 gg. salvo complicazioni.

Il violento tratto in arresto, per lesioni personali aggravate, si trova a "San Vittore".

LA REPUBBLICA

Roma, tassista insultato e preso a schiaffi da un gruppo di ubriachi

A bordo sono saliti alcuni giovani che hanno aggredito il conducente dell'auto: "Accellera nun te pagamo", ma lui ha raggiunto la pattuglia dei vigili in via Cilicia che hanno arrestato una persona

07 marzo 2016 - Brutta avventura per un tassista romano quando scorso sabato sera, intorno all'una, ha preso a bordo quattro giovani ventenni in via Prenestina. Tra schiaffi sulla testa, sfide e provocazioni, i ragazzi, tutti romani residenti al Pigneto, hanno iniziato a fare i bulli, pieni di birra e con tante lattine in mano: "Accelerera, sei una lumaca", "Aoh, passa col rosso!", "La mancia nun te la diamo, anzi manco te pagamo..."

Il tassista, impaurito, ha deciso di dirigersi verso via Cilicia, dove sapeva che ogni notte esiste un autovelox della polizia locale. Arrivato davanti alla pattuglia di vigili, l'uomo ha fermato il taxi e ha chiesto aiuto: i giovani, scesi subito dall'auto e molto alterati dall'alcol, hanno preso in giro gli agenti rifiutandosi di mostrare i documenti. Uno di loro ha tentato inutilmente di scappare e poi ha iniziato a insultare gli agenti tentando anche di colpire uno di loro. Immediatamente arrestato, è stato poi denunciato per rifiuto di generalità, oltraggio, resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale

CORRIERE DELLA SERA

**Ubriaco a bordo: atterraggio d'emergenza del volo Easyjet (*)
Il volo da Marrakech a Londra costretto ad atterrare a Bordeaux. La polizia francese ha arrestato il passeggero**

09 MARZO 2016 - E' accaduto lunedì su un Airbus A320 della Easyjet da Marrakech a Londra con 180 passeggeri. L'uomo, un britannico sulla trentina completamente ubriaco, ha causato momenti di panico a bordo cercando di aprire il portellone a 9000 metri. Il velivolo è stato costretto a scendere a Bordeaux-Mérignac. Il passeggero dovrà pagare 26.000 euro di multa e non potrà più salire sulle principali compagnie aeree

(*) Nota: chissà cosa aspettano le compagnie aeree a togliere gli alcolici dai duty free e a bordo degli aerei.

TICINONLINE

**Maiorca contro la movida: multa per chi viene beccato a bere alcool
La località turistica usa «il pugno di ferro» per combattere la pratica del botellòn**

PALMA DI MAIORCA - Palma di Maiorca dice basta al degrado causato dai party selvaggi dei turisti che ogni anni la visitano lasciando dietro di sé scie di bottiglie, bicchieri e quant'altro.

Per tutelarne gli spazi le autorità locali hanno proposto di introdurre un divieto assoluto di consumare bevande alcoliche durante la notte in alcune aree pubbliche della città definite "zone d'intervento per la lotta al consumo eccessivo di alcolici". L'obiettivo è quello di porre un freno alla pratica del botellòn (bevute selvagge in compagnia) e c'è chi, come il Mallorca Magazin, già parla di «pugno di ferro contro il "binge drinking"». (*)

Tra le zone cittadine ci sono il Ballermann, lungomare-culto dell'isola, la Playa (altro luogo di ritrovo e movida), El Jonquet e Paseo Marítimo. Oltre alle zone alcol-free, verrà introdotto anche un divieto tassativo di vendere bevande alcoliche fra la mezzanotte e le 8 della mattina. I trasgressori potranno essere puniti con multe dai 1500 ai 3000 euro.

Si dovrà quindi dire addio ai secchielli zeppi di sangria o cocktail? A deciderlo sarà il consiglio comunale che questa sera si riunirà in una sessione straordinaria. Se la mozione dovesse essere approvata - ed è probabile che lo sarà come confermato dal Diario de Mallorca - diventerebbe operativa a partire da subito.

(*) Nota: la movida spagnola ha fatto scuola per molti anni. Ora che sembrano aver cambiato orientamento vedremo se saremo altrettanto zelanti nel seguirli.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

Art. 1. 1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 589-bis. - (Omicidio stradale). - Chiunque cagioni per colpa la morte di

una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la

morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla

metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare

gli anni diciotto.

Art. 589-ter. - (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). - Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un

terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni».

2. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dai seguenti: «Art. 590-bis. - (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). - Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente

all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso

di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla

metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590-ter. - (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali). - Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Art. 590-quater. - (Computo delle circostanze).

- Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto,

quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Art. 590-quinquies. - (Definizione di strade urbane e extraurbane). - Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle

lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis»;

b) all'articolo 582, primo comma, le parole: «da tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi»;

c) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;

d) all'articolo 589, il terzo comma è abrogato;

e) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;

f) all'articolo 590, terzo comma, il secondo periodo è soppresso.

4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del

codice penale»;

b) all'articolo 359-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589- bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato

motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione

coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone

immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis».

5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-ter) è aggiunta la seguente: «m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale»;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente: «m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»;

c) all'articolo 406, comma 2-ter, le parole: «589, secondo comma, 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo

comma, 590-bis»;

d) all'articolo 416, comma 2-bis, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui

agli articoli 589, secondo comma, e 589- bis del codice penale»;

e) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui

agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale»; f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale»; g) all'articolo 552: 1) al comma 1-bis, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice»;

2) al comma 1-ter, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti

dall'articolo 590-bis del medesimo codice».

6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 189, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato»; b) all'articolo 222: 1) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Alla condanna, ovvero

all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza»;

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo

186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.

3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.

3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla

guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»;

c) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222»;

d) all'articolo 223, comma 2: 1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale»;

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni»;

e) all'articolo 223, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».

7. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono soppresse.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.